

4

45643 / 09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA D
CONSIGLIO
DEL 30/10/2009

SENTENZA
N. 1316
REGISTRO GENERAL
N. 25194/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIORGIO LATTANZI
- Dott. FRANCESCO SERPICO
- Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
- Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Dott. DOMENICO CARCANO

- Presidente -
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

I [REDACTED] N. IL 20/04/1973

avverso l'ordinanza n. 610/2009 TRIB. LIBERTA' di FIRENZE, del 29/05/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott. *Angelo Di Popolo*, che ha chiesto
il *recessamento* del ricorso,

Udit. i. difensor. Axy;

Gramendola



osserva in:

FATTO E DIRITTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze, adito dall'indagato [REDACTED] in sede di riesame ai sensi dell'art.309 cpp., confermava la misura cautelare della custodia in carcere, inflitta al predetto con ordinanza in data 6/5/2009 del G.I.P. in sede, perché gravemente indiziato dei reati di riciclaggio di danaro e di autovetture di provenienza delittuosa, usura, abusivo esercizio del credito, ricettazione, estorsione, lesioni personali e porto abusivo di arma, aggravati dall'art.7 legge n.203/1991 nelle diverse forme del fatto commesso, avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416/bis cp., e al fine di agevolare l'attività dell'associazione camorristica, nota come "clan [REDACTED]", operante in [REDACTED] di Napoli. Condivideva il Tribunale integralmente il giudizio espresso dal G.I.P. di gravità del quadro indiziario, nell'ambito di un corposo procedimento della D.D.A. di Firenze, scaturito da indagini su operazioni bancarie sospette e arricchitosi dall'esito di una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali disposte sull'autovettura dell'indagato, che avevano fornito dati di fatto, ritenuti incontestabili in punto di provenienza dalla camorra dei flussi di danaro, e consentivano di cogliere in diretta il ricorso da parte del Papale a metodiche di intimidazioni di chiaro stampo mafioso in riferimento agli episodi di usura e estorsione. Quindi nel rispondere alle censure mosse nei motivi del riesame concernenti, principalmente la configurabilità del reato di riciclaggio di danaro e la sussistenza dell'aggravante dell'art.7 cit. il Tribunale richiamava la recente giurisprudenza di questa Corte (sent.n.1025 del 13/1/2009), a mente della quale per la configurabilità del reato de quo, non era necessario l'accertamento delle condotte illecite, da cui erano scaturiti i risultati economici, oggetto della ricezione, laddove tali risultati derivavano da una associazione di natura mafiosa, come nel caso in esame, e riteneva che gli investimenti illeciti, posti in essere dal Papale, le usure, le estorsioni, e il traffico di auto rubate si inserivano in un preoccupante contesto camorristico, che aveva il

[Handwritten signature]



proprio fulcro nel rione [REDACTED] di Napoli, e di cui il predetto era pienamente consapevole.

Contro tale decisione ricorre l'indagato a mezzo del suo difensore, il quale in una lunga e articolata memoria a sostegno della richiesta di annullamento denuncia, quanto al reato di riciclaggio l'erronea applicazione della legge sostanziale e il difetto di motivazione sotto un duplice profilo.

Il primo è relativo alla inaccettabilità della scelta dei giudici del riesame di recepire l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella menzionata sentenza, ignorando la fonte normativa, cui ispirarsi per interpretare correttamente l'art.648/bis cp., di provenienza sopranazionale, costituita dalla Convenzione di Strasburgo 1990, che definiva all'art.1 l'accertamento del reato presupposto, condizione essenziale per la configurabilità del reato de quo, come un qualsiasi reato, in conseguenza del quale si formano i proventi, che possono diventare oggetto di uno dei reati definiti dal successivo art.6, con la conseguenza che la ricchezza, in relazione alla quale possono essere configurati i reati in parola deve essere sempre in rapporto di sostanziale immediatezza con il reato cd. presupposto, e non come derivazione indiretta, come era stato ritenuto nella fattispecie concreta. Ad avviso della difesa la stessa normativa nazionale in materia di misure di prevenzione non esclude che la ricchezza delle associazioni mafiose possa essere lecita, tant'è che sottopone a confisca solo i beni appartenenti a soggetti mafiosi, qualora sia dimostrata la loro sproporzione rispetto al reddito, e comunque solo quelli che, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che costituiscano il reimpiego di attività illecite, di guisa che nel caso in esame andava svolta una seria indagine, intesa ad accertare se il danaro, di cui al reato presupposto fosse di provenienza lecita o illecita. In ogni caso l'ordinanza impugnata non spiegava come mai la fattispecie in esame non potesse inquadrarsi nelle ipotesi criminose ex art.12/quinquies legge 7/8/1992 n.356 oppure ex art.11 legge tributaria 10/8/2000, agendo il soggetto in entrambe le ipotesi per occultare beni alle pretese ablativo dello Stato.

[Handwritten signature]



Il secondo profilo è relativo alla immotivata esclusione del concorso da parte dell'indagato nel reato presupposto (nella fattispecie l'usura e l'associazione camorristica) - che la norma incriminatrice pone come condizione ostativa alla configurabilità del reato di riciclaggio - illogicamente ritenuta dal Tribunale, ignorando i consolidati principi giurisprudenziali in tema di concorso di persone nel reato, ritenendo estraneo rispetto ad esso un soggetto, che previo accordo, investe e occulta i possibili proventi di eventuali attività illecite, e confondendo l'attività usuraia con quella di riciclaggio.

Quanto all'aggravante di cui all'art.7 legge n.203/1991 lamenta l'erronea interpretazione della legge penale e il difetto di motivazione, sostenendo che l'iter argomentativo sul punto si rivelava apparente e privo di specificità, che poteva adattarsi a qualsiasi soggetto, autore di un qualsiasi reato aventi finalità patrimoniali in concorso con le attività illecite di un presunto appartenente ad una organizzazione mafiosa. Ad avviso della difesa il Tribunale era venuto meno all'obbligo di specificare e esaminare gli elementi qualificanti l'aggravante de qua - la cui sussistenza determinava a carico del ricorrente la presunzione qualificata di pericolosità, con il conseguente obbligo di custodia cautelare in carcere - ed in particolare l'elemento psicologico del reato, rappresentato dal dolo specifico, nella specie seriamente contraddetto dal rilievo, emergente dalla stessa ordinanza impugnata, che l'indagato era altresì vittima di usura da parte dei gruppi camorristici, con la conseguenza di dovere contraddittoriamente ritenere che il soggetto che subisca il metus dell'associazione mafiosa e nel contempo commetta determinati reati, sarebbe portatore di una specifica finalità, quella cioè di agevolare il sodalizio medesimo.

Osserva il collegio che il ricorso non ha fondamento e deve essere pertanto rigettato.

Quanto alla censura di cui al primo motivo va detto che il delitto di riciclaggio di cui all'art.648/bis cp., come riformulato dall'art.4 legge 9/8/1993 n.328, che ha provveduto a riscriverne la condotta in conformità della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la

Primo



CASSAZIONE NET

ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, nonché della Direttiva n.166 in data 10/6/1991 del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, con cui gli stati membri venivano invitati ad evitare il riciclaggio dei proventi di reato, è oggi svincolato dalla pregressa tassativa indicazione dei reati, che potevano costituire il presupposto, esteso attualmente a tutti i delitti non colposi, previsti dal codice penale - per cui il delitto di riciclaggio può presupporre come reato principale non solo delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti, quali la corruzione, la concussione, i reati societari, i reati fallimentari, ma anche delitti, che secondo la visione più rigorosa e tradizionalmente ricevuta del fenomeno, vi erano estranei, come ad esempio i delitti fiscali e qualsiasi altro - consiste in qualsiasi condotta tendente a ripulire il cd. danaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza delittuosa nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento del danaro dei beni o di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da dissimularne l'origine illecita e da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. La eliminazione della indicazione normativa dei reati presupposto si è resa necessaria in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, suscettibili di essere successivamente "lavati" e per l'altrettanta straordinaria capacità delle menti finanziarie della grande criminalità organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di "pulitura" dei capitali illeciti.

Da ciò deriva necessariamente anche l'inclusione dell'associazione di tipo mafioso di cui all'art.416/bis cp. tra i reati, da cui provengono capitali illeciti, che, in quanto tali, ed onde poter essere rimessi in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive legali, devono essere riciclati.

La tesi difensiva, per cui solo i reati fine dell'associazione mafiosa potrebbero costituire presupposto del riciclaggio, mentre l'associazione mafiosa, quale reato di pericolo, non potrebbe ex se produrre proventi illeciti, non appare in alcun modo condivisibile, poiché il delitto di cui all'art.416/bis sussiste anche allorché lo

[Handwritten signature]



scopo dell'associazione è quello di trarre vantaggi o profitti da attività di per sé lecite (quali ad esempio gestione di attività economiche, acquisizione di appalti pubblici), purché lo stesso sia perseguito con metodo mafioso, quale l'uso della forza intimidatrice dell'associazione, l'imposizione di atteggiamento omertoso.

È cioè possibile ed anzi usuale che l'associazione mafiosa abbia tra i suoi scopi anche il perseguimento di attività di per sé formalmente lecite, conseguite attraverso il metodo mafioso, che imponga, ad esempio, il monopolio di soggetti mafiosi in un certo settore attraverso la desistenza di eventuali concorrenti; il che determina che sia la stessa associazione mafiosa a creare proventi caratterizzati dal metodo mafioso, senza necessità della commissione di altri diversi reati da qualificare come fine dell'associazione.

Alla luce di tali considerazioni va pienamente condivisa la scelta del giudice del riesame di adeguarsi all'orientamento di questa Corte (Cass.Sez.I 27/11/2008-16/1/2009 n.1439 Rv.242665), che prescinde dall'accertamento del reato presupposto, nella specie l'associazione di tipo mafioso denominata "clan [REDACTED]" e nel contempo va ritenuta destituita di fondamento la tesi sostenuta dalla difesa, laddove da un lato invoca la normativa comunitaria, che non può derogare alla legge penale nazionale, la quale non esige l'accertamento del reato presupposto e dall'altro omette di considerare l'accertata esistenza del sodalizio criminoso de quo e delle sue imprese criminose, la cui ricchezza ha dato la stura all'opera di riciclaggio del danaro, posta in essere dall'attuale indagato.

Quanto alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, è appena il caso di osservare che manca nell'ordinanza genetica una imputazione in capo all'indagato di associazione per delinquere ex art.416/bis cp. o di concorso del predetto nel reato di usura, posto in essere da quel sodalizio di tipo mafioso, e da tale mancanza non potrebbe essere ravvisata una responsabilità, relativa a tali reati, dai giudici del merito e tanto meno dalla Corte di Cassazione.

[Handwritten signature]



quanto all'aggravante di cui all'art.7 D.L.n.152/1991, la censura del ricorrente si sostanzia in considerazioni fattuali, che non inficiano l'iter logico-argomentativo seguito dai giudici del merito per giungere alla qualificata probabilità di sussistenza dell'aggravante contestata, e sembrano ignorare che il condizionamento subito dall'indagato è successivo ai fatti per cui è processo e trova la sua genesi nella mancata restituzione del danaro o dei valori ottenuti in misura superiore rispetto a quanto corrispostogli.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94-1/ter disp.att.cpp.

Così deciso in Roma il 30/10/2009

Il Consigliere est.

Il Presidente

